

IND



CORONAVIRUS

7 ottobre 2020

Chiarimento interpretativo su mantenimento iscrizione a FASCHIM in caso di risoluzione del rapporto di lavoro

In breve

Le Parti firmatarie del CCNL hanno convenuto, in sede di interpretazione congiunta delle norme contrattuali esistenti, la possibilità di mantenere l'iscrizione a FASCHIM nei casi di risoluzione consensuale derivante da accordi collettivi sottoscritti in luogo delle procedure per licenziamenti collettivi, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 (cd. Decreto Agosto).

IND n. 274/20

Precedenti comunicazioni

A seguito del diffondersi a livello globale del Covid-19, Federchimica si è attivata, dal 22 febbraio scorso, per fornire alle imprese indicazioni operative ed aggiornamenti tempestivi e costanti sull'evoluzione normativa delle misure messe in atto per limitare la diffusione del virus.

Tutte le comunicazioni inviate alle imprese associate sono consultabili anche nell'area dedicata "In Evidenza – CORONAVIRUS – Circolari" del Portale dei Servizi.

Mantenimento iscrizione a FASCHIM in caso di risoluzione del rapporto di lavoro in attuazione di accordi aziendali

Il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 (cd. Decreto Agosto), tra le disposizioni introdotte in materia di lavoro, ha previsto che la proroga della sospensione dei licenziamenti collettivi, prevista dall'articolo 14 dello stesso Decreto, non trovi applicazione nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

Tenuto conto della previsione contrattuale che consente di mantenere, a seguito di accordi aziendali, l'iscrizione a FASCHIM per i lavoratori coinvolti nelle procedure per licenziamenti collettivi di cui alla Legge 223/91 (art.62 punto 8 CCNL 19 luglio 2018), le Parti firmatarie del CCNL hanno convenuto una interpretazione congiunta di tale norma contrattuale ritenendo la stessa applicabile anche ai casi, sopra citati, di risoluzioni consensuali derivanti da accordi collettivi di fatto sostitutivi delle procedure per licenziamenti collettivi.

Tale facoltà sarà possibile sino alla sospensione delle procedure di cui alla legge 223/91.

Sino a tale momento, quindi, nelle trattative per gli accordi collettivi di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall'articolo 14 del Decreto legge 104/20 si potrà tener conto di questa opportunità.

Allegati



Chiarimento interpretativo_Filctem Cgil_Femca Cisl_Uiltec UIL

Chiarimento interpretativo_UGL Chimici_Failc Confail_Fialc Cisal











Chiarimento interpretativo sul mantenimento dell'iscrizione a FASCHIM (ex. art. 62, p.8) del CCNL)

Le Parti,

considerata l'attuale sospensione della normativa relativa alle procedure di licenziamento collettivo di cui alla L. 223/1991, così come disposta dall'art. 14 del D.L. 104/2020, e preso atto della possibilità concessa dall'art. 14, comma 3 della medesima disposizione, di sottoscrivere accordi aziendali di incentivazione all'esodo, in luogo dell'attivazione delle procedure sopra citate,

convengono quanto segue.

In via straordinaria e per il periodo di vigenza delle disposizioni di cui alle norme richiamate, quanto già previsto dal CCNL all'art. 62, p. 8), in tema di mantenimento dell'iscrizione a FASCHIM in caso di procedure ex. L. 223/1991, è riconosciuto per analogia in caso di risoluzioni consensuali derivanti dagli accordi aziendali sostitutivi delle procedure di cui alla L. 223/91, di cui all'art. 14, comma 3 del D.L. 104/2020 e sue successive modifiche e integrazioni. Sino alla sospensione delle procedure di licenziamento collettivo sopra richiamate, l'iscrizione a FASCHIM e le relative prestazioni non potranno eccedere il periodo già previsto dall'art. 62, p. 8) per i lavoratori coinvolti nelle citate procedure di cui alla L. 223/91, ovvero la durata del trattamento di disoccupazione NASPI riconosciuto ad ogni lavoratore interessato.

FEDERCHIMICA

FARMINDUSTRIA

antonio levon

Vein Grevt

Mid DC

FILCTEM-CGIL

More Flind. Log Dk **FEMCA-CISL**

UILTEC-UIL









Chiarimento interpretativo sul mantenimento dell'iscrizione a FASCHIM (ex. art. 62, p.8) del CCNL)

Le Parti,

considerata l'attuale sospensione della normativa relativa alle procedure di licenziamento collettivo di cui alla L. 223/1991, così come disposta dall'art. 14 del D.L. 104/2020, e preso atto della possibilità concessa dall'art. 14, comma 3 della medesima disposizione, di sottoscrivere accordi aziendali di incentivazione all'esodo, in luogo dell'attivazione delle procedure sopra citate,

convengono quanto segue.

In via straordinaria e per il periodo di vigenza delle disposizioni di cui alle norme richiamate, quanto già previsto dal CCNL all'art. 62, p. 8), in tema di mantenimento dell'iscrizione a FASCHIM in caso di procedure ex. L. 223/1991, è riconosciuto per analogia in caso di risoluzioni consensuali derivanti dagli accordi aziendali sostitutivi delle procedure di cui alla L. 223/91, di cui all'art. 14, comma 3 del D.L. 104/2020 e sue successive modifiche e integrazioni. Sino alla sospensione delle procedure di licenziamento collettivo sopra richiamate, l'iscrizione a FASCHIM e le relative prestazioni non potranno eccedere il periodo già previsto dall'art. 62, p. 8) per i lavoratori coinvolti nelle citate procedure di cui alla L. 223/91, ovvero la durata del trattamento di disoccupazione NASPI riconosciuto ad ogni lavoratore interessato.

FEDERCHIMICA

FARMINDUSTRIA

UGL CHIMICI

FAILC CONFAIL

FIALC CISAL